

## Richiesta di costituzione in pegno delle prestazioni previdenziali

Nome, cognome

N. personale

Via

NPA, luogo

Data di nascita

Stato civile

E-mail

Telefono

### Dati relativi alla costituzione in pegno

Importo costituito in pegno

CHF \_\_\_\_\_

intero avere di vecchiaia

Dati relativi all'immobile

Casa/villetta unifamiliare

Proprietà per piani (appartamento)

Indirizzo

Rapporti di proprietà

Proprietà esclusiva

Comproprietà al \_\_\_\_\_ %

Proprietà comune tra coniugi/partner registrati

### Firme

Per persone **sposate o in unione registrata**, la firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata ufficialmente.

Per persone **non sposate** è necessario un certificato di stato civile ufficiale aggiornato (non più vecchio di tre mesi).

Data

Firma

Data

Firma **autenticata ufficialmente** del coniuge o partner registrato\*

\*L'autenticazione deve essere allegata a questo modulo e non deve risalire a più di 3 mesi prima della data di pagamento.

In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

#### Documenti necessari

- Notifica di costituzione in pegno da parte della banca (notifica)
- Estratto attuale del registro fondiario
- Copia del contratto di pegno firmato
- Copia del contratto di acquisto
- Certificato di residenza (rilasciato da non più di 30 giorni)
- Certificato di residenza (rilasciato da non più di 30 giorni)

## Promemoria sul pegno

Ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale (LPP), i fondi della cassa pensioni possono essere utilizzati per finanziare l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. I prelievi anticipati e/o le costituzioni in pegno possono essere richiesti solo per un immobile (residenza principale). Una costituzione in pegno è soggetta fondamentalmente alle stesse disposizioni di legge di un prelievo anticipato (art. 30c LPP e art. 331d CO).

### Scopo di utilizzo (art. 1, OPPA)

- ✓ Acquisto e costruzione di un immobile ad uso proprio
- ✓ Ammortamento di mutui ipotecari su immobili residenziali a uso proprio
- ✓ Acquisto di quote di cooperative edilizie o partecipazioni simili
- ✓ Ristrutturazione

**Attenzione:** i fondi della cassa pensioni non possono essere utilizzati per finanziare la manutenzione corrente di un immobile, per il pagamento degli interessi ipotecari o per l'acquisto di terreni edificabili. Non possono essere utilizzati nemmeno per finanziare case di vacanza e seconde case.

### Fabbisogno proprio e diritto di proprietà (art. 4, OPPA)

L'immobile d'abitazione deve essere utilizzato dalla persona assicurata, vale a dire presso il domicilio di diritto civile o la residenza abituale. Sono ammessi i seguenti assetti proprietari:

- ✓ Proprietà esclusiva
- ✓ Comproprietà (nella misura della propria quota, anche tra coniugi)
- ✓ Proprietà comune tra coniugi o partner registrati

Si consiglia di chiarire in anticipo le conseguenze dei diversi diritti di proprietà. Anche nel caso di proprietà immobiliari all'estero deve sussistere il fabbisogno proprio.

### Limitazione della costituzione in pegno (art. 8 OPPA e art. 5 cpv. 4 OPPA)

Fino al compimento del 50° anno di età è possibile costituire in pegno l'intero avere di vecchiaia disponibile. A partire dal 50° anno di età è possibile costituire in pegno al massimo la metà dell'avere di vecchiaia attuale o, se superiore, l'avere di vecchiaia all'età di 50 anni.

Fino al verificarsi dell'invalidità (inizio della rendita d'invalidità dell'Assicurazione federale invalidità), è consentito un prelievo anticipato/una costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà abitativa. In caso di invalidità parziale, è ancora possibile costituire in pegno la parte attiva.

### Consenso del creditore pignoratizio (art. 9 OPPA)

Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, per quanto riguarda l'importo del pegno, per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il pagamento del capitale di vecchiaia e il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Se il creditore pignoratizio nega il consenso, l'istituto di previdenza deve garantire il corrispondente importo.

Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza, l'istituto di previdenza precedente deve comunicare al creditore pignoratizio a chi e in quale misura viene trasferita la prestazione di libero passaggio.

### Consenso del coniuge o del partner registrato

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. L'autenticità della firma deve essere autenticata ufficialmente sul modulo di richiesta.

### Prova (art. 10 OPPA)

Se la persona assicurata fa valere il proprio diritto a un prelievo anticipato o a una costituzione in pegno, deve fornire alla cassa pensioni la prova che i requisiti sono soddisfatti.

---

### **Realizzazione del pegno**

In caso di realizzazione del pegno, l'istituto di previdenza è tenuto a versare al creditore pignoratizio al massimo l'importo pignorato. Ciò comporta per la persona assicurata una riduzione delle prestazioni (riduzione dell'avere di vecchiaia e corrispondente riduzione di tutte le prestazioni di rischio).

L'imposta sul prelievo anticipato derivante dalla realizzazione del pegno deve essere pagata dalla persona assicurata ed è dovuta una tassa secondo il regolamento di previdenza.

---